

Convenzione per la partecipazione di personale medico ospedaliero alle Commissioni e Collegi Medico - Legali dell'Area Vasta 1 (Invalidità Civile, Handicap, Disabilità, Cecità, Sordità, Porto d'armi, Idoneità lavorativa)

T R A

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord (in seguito denominata "Azienda Ospedaliera"), con sede legale in P.Le Cinelli n. 4 – Pesaro (PU), Codice Fiscale e Partita IVA: 02432930416, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Capalbo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda medesima

E

L'ASUR – Area Vasta 1 (in seguito denominata "Area Vasta 1"), con sede legale in Via Oberdan n. 2 – Ancona (AN), Codice Fiscale e Partita IVA: 02175860424, rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 1, Dott. Giovanni Fiorenzuolo, in qualità di delegato del Direttore Generale ASUR Dott. Alessandro Marini

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera si impegna a mettere a disposizione della Area Vasta 1 il proprio personale dipendente medico sottoindicato per far parte delle seguenti Commissioni e Collegi medico-legali di competenza della Area Vasta medesima:

- n. 1 Medico Legale
- n.3 con esperienza in discipline internistiche;
- n.2 Oculisti;
- n.2 Otorinolaringoiatri;
- n.2 Ortopedici
- n.1 Oncologo
- n.1 Geriatra
- n.2 Neuropsichiatri infantili
- n.1 Fisiatra

per partecipazione a:

- Commissione per il riconoscimento dello stato di Handicap (legge 104/92);
- Commissione per l'accertamento della cecità civile (legge 382/70);
- Commissione per l'accertamento della invalidità civile (legge 118/71 e s.m.);
- Commissione per l'accertamento della sordità (legge 381/70);
- Commissione per il riconoscimento del diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99);
- Collegio medico di ricorso porto d'armi;
- Collegi medici per la idoneità lavorativa.

L'attività oggetto di convenzione viene garantita dai professionisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera in possesso della necessaria competenza e comprovata esperienza nella specialità in argomento.

ART. 2

Le prestazioni di cui all'art. 1 si svolgeranno al di fuori del normale orario di servizio, presso i locali della Area Vasta 1, nei giorni ed orari concordati con le necessità delle U.O. di Medicina Legale di riferimento, compatibilmente con le attività di istituto dei medici ospedalieri e sotto l'opportuno controllo garantito dalle competenti Direzioni Mediche di Presidio dell'Azienda Ospedaliera.

L'incarico di componente di una commissione medica dovrà rispettare le vigenti norme giuridiche e deontologiche in tema di incompatibilità.

ART. 3

I compensi sono riconosciuti nella misura prevista dalla L.R. n. 2 del 19/02/2004, art. 34 comma 1 e comma 2 cui è stato applicato l'adeguamento dell'indice ISTAT, come di seguito indicato:

- a) € 17,89 per ogni visita ambulatoriale, oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;
- b) € 23,83 per ogni visita domiciliare, oltre ad IVA se ed in quanto dovuta.

I compensi sopraindicati si intendono lordi ed onnicomprensivi di tutti gli oneri previdenziali e fiscali, compresa l'IRAP.

Per i relativi trasferimenti il professionista è autorizzato esclusivamente all'uso del mezzo proprio senza previsione di alcun rimborso spese.

ART. 4

L'Area Vasta 1 si impegna a trasmettere trimestralmente all'Azienda Ospedaliera la distinta degli accessi riportante nominativi, date, orari e tipologie di prestazioni (visite collegiali e domiciliari) debitamente validata dal Responsabile della UO di Medicina Legale di riferimento dell'Area Vasta medesima.

L'Azienda Ospedaliera provvederà conseguentemente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, ad emettere relativa fattura.

L'Area Vasta 1 si impegna a corrispondere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, quanto dovuto all'Azienda Ospedaliera, la quale disporrà poi il pagamento delle spettanze al professionista avente diritto, nella misura prevista dalla normativa vigente in materia, trattenuta la percentuale del 5%.

ART. 5

La presente convenzione avrà durata dall'1.1.2017 al 31.12.2017 ed è rinnovabile tramite approvazione di successivo atto.

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero obiettivamente il mantenimento della medesima, ciascuna parte avrà la facoltà di esercitare il recesso dandone comunicazione scritta all'altra mediante raccomandata a.r., rispettando un termine di preavviso non inferiore a sessanta giorni dal ricevimento.

Restano salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

ART. 6

In riferimento alla attività oggetto di convenzione l'Area Vasta 1 garantisce al professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi, con esclusione del dolo e della colpa grave, ai sensi dell'art. 21 CCNL della Dirigenza medica 2002-2005 s.m.i.

ART. 7

Il professionista dipendente dell'Azienda Ospedaliera è tenuto al rispetto e alla puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti si impegnano ad esaminare ed a risolvere di volta in volta i singoli problemi che dovessero emergere per il miglior funzionamento del servizio in oggetto in conformità delle norme di legge vigenti.

ART. 9

Per ogni lite giudiziaria in ordine all'interpretazione o applicazione della presente convenzione il foro esclusivo e competente sarà quello di Pesaro.

ART. 10

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.4.86 n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Le spese saranno a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Fano (PU) _____

Pesaro (PU) _____

ASUR MARCHE
Il Direttore di Area Vasta 1
(*Dott. Giovanni Fiorenzuolo*)

**Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord**
Il Direttore Generale
(*Dott.ssa Maria Capalbo*)
